Ministero degli Affari Esteri

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Il Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche migratorie e Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Vista la legge 05 giugno 1962, n. 616 "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 05 luglio 1962, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 08 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS /72, come emendata;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 con il quale è stato approvato il testo definitivo del Codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 104 "Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 "Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera";

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice della Comunicazioni Elettroniche";

Visto il d.lgs 71/2011 art. 48 "L'Autorità Consolare esercita le funzioni e i poteri di autorità marittima attenendosi alla legislazione nazionale";

VISTO gli esiti della riunione del 13 febbraio 2014 fra il Ministero degli Affari Esteri e Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, durante la quale, in considerazione della specificità delle attività tecnico-amministrative, in materia di sicurezza della navigazione, si è convenuto che la gestione della certificazione di sicurezza delle navi mercantili debba essere espletata, anche all'estero, dall'Autorità marittima;

1

CONSIDERATA l'opportunità di offrire all'armamento nazionale un ulteriore strumento per agevolare – nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti – il rilascio di certificati di sicurezza, essenziali per lo svolgimento dell'attività armatoriale all'estero;

NELL'INTENTO di rafforzare la competitività all'estero di un importante settore imprenditoriale afferente i traffici marittimi;

d'intesa convengono

di procedere, secondo le seguenti modalità, al rilascio dei certificati di sicurezza per le navi mercantili e per le navi passeggeri che operano all'estero.

Articolo unico

- 1. I certificati di sicurezza di seguito indicati, delegati agli Organismi Riconosciuti (R.O) solo per la parte ispettiva, possono essere rilasciati alle unità mercantili che operano all'estero, dalle Capitanerie di Porto sede di Company (ISM) ovvero di Iscrizione delle navi, anche tramite propri ufficiali presenti a bordo, in occasione delle attività di istituto, in materia di sicurezza della navigazione, sulla base della dichiarazione ai fini redatta dai relativi Organismi Riconosciuti:
 - Certificato internazionale sicurezza dotazioni per nave da carico;
 - Certificato internazionale sicurezza per navi passeggeri;
 - Certificati di gestione della sicurezza (ISM code).
- 2. Il Certificato internazionale sicurezza radio è rilasciato secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 1, sulla base del collaudo o del "verbale di ispezione" redatto, a bordo dell'unità, a cura del funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico.

Roma, 11 novembre 2014

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Amm. Isp. Capp (P) Helidio ANGRISANO

Il Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie

Ambasciatore Cristina RAVAGLIA